



Comune di DESANA
Provincia di Vercelli

DELIBERAZIONE N.22

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria di prima convocazione - Seduta pubblica.

OGGETTO: Gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale ex art. 30, D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. Approvazione nuovo schema di convenzione tra i Comuni di Pezzana, Desana, Costanzana, San Giacomo Vercellese e Villarboit.

L'anno **duemilaventi**, il giorno **18** del mese di **Novembre 2020** alle ore **18:00**, nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i Componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

		Presente	Assente
1	FERRARIS Luigi (Sindaco)	X	
2	VARALDA Giovanni (Vicesindaco)	X	
3	FERRAROTTI Roberto (Assessore)	X	
4	DELLAROLE Giovanni	X	
5	BERGAMASCO Denis	X	
6	CELORIA Giuseppe	X	
7	SIVIERI Enrico	X	
8	CHIAVARO Marcello	X	
9	DELLAROLE Manuela		X
10	DELLAROLE Marilena	X	
11	GRANERIS Renato	X	
	TOTALI	10	1

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Dott. SCAGLIA Stefano, con le funzioni previste dall'art. 97, c. 4, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente FERRAROTTI Rag. Roberto assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che:

- La presenza di un Segretario Comunale titolare è indispensabile per il corretto funzionamento dell'intero apparato comunale;
- Il bilancio comunale non è in grado di sostenere la spesa per il mantenimento in proprio di un Segretario Comunale e che, pertanto, è gioco forza necessario ricorrere allo strumento della convenzione con altri Comuni, di cui all'art. 30, D.Lgs. 267/2000 (rubricato T.U. Enti Locali), al fine di contenere la citata spesa;
- Per il conseguimento di tale convenzione si sono presi contatti con alcuni Comuni vicini al fine di intraprendere un percorso che conduca alla gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale;
- Si è posta in essere una trattativa tra i Comuni di Pezzana, Desana, Costanzana, San Giacomo V.se e Villarboit allo scopo di individuare un segretario comune;
- Al termine della trattativa in discorso, gli Enti interessati hanno raggiunto l'accordo per gestire tra di loro in forma associata il servizio di segreteria comunale, secondo i patti e le condizioni di cui allo schema di convenzione qui allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione ;
- Con l'accordo al quale i predetti Enti sono pervenuti, i medesimi si avvarranno, ripartendone i relativi costi, dell'opera professionale di un unico Segretario Comunale, per l'espletamento di funzioni che, per disposizione di legge, di Statuto, di regolamento o di provvedimento dei Sindaci od in base ad altri atti equivalenti, sono attribuite al medesimo funzionario;

DATO ATTO che :

- il Comune capo convenzione è stato individuato in quello di Pezzana ;
- gli Enti coinvolti, di comune accordo, hanno provveduto a redigere uno schema di convenzione per disciplinare quanto segue;
- il suddetto schema di convenzione, conforme alla disciplina vigente in materia, regola quanto segue:
 - o le modalità di espletamento del servizio;
 - o la nomina e la revoca del Segretario;
 - o la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario;
 - o la durata della Convenzione;
 - o la possibilità di recesso da parte dei comuni aderenti, nonché i rispettivi obblighi e garanzie.

RITENUTO, pertanto, di dover proporre l'approvazione del suddetto schema di convenzione, addivenendo alla gestione in forma associata del servizio di Segreteria Comunale ivi disciplinata, in maniera tale da includere i Comuni di Pezzana, Desana, Costanzana, San Giacomo Vercellese e Villarboit ;

DATO ATTO che l'onere economico a carico del Comune di Desana sarà imputato sull'opportuno capitolo del Bilancio di Previsione 2020 - 2022, nonché, per gli esercizi successivi, sui corrispondenti bilanci previsionali di competenza ;

VISTO :

- lo Statuto Comunale;
- il vigente regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e, in particolare, l'art. 30;
- il D.P.R. 04.12.1997, n. 465.

RITENUTO di dovere decidere in merito;

RICONOSCIUTA la propria competenza a decidere, ai sensi e per gli effetti dell'art.42, D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. ;

PROPONE

Di approvare quanto dedotto in narrativa che, quale parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione, ne costituisce idoneo supporto motivazionale, ai sensi e per gli effetti dell'art.3, L.241/1990 e ss.mm.ii. ;

Di disporre, pertanto, che il Servizio di Segreteria Comunale sia gestito in forma associata, mediante convenzione ex art. 30 del T.U. Enti Locali, approvato con D.Lgs.n. 267/2000, tra i Comuni di Pezzana, Desana, Costanzana, San Giacomo Vercellese e Villarboit, con inizio dalla data di presa in servizio conseguente all'accettazione della nomina da parte del Segretario Comunale e termine al 31.12.2025;

Di approvare lo schema di convenzione che disciplinerà la gestione in forma associata del suddetto servizio nel testo qui allegato quale parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione ;

Di autorizzare il Sindaco *pro-tempore*, nella sua qualità di rappresentante legale del Comune, per la stipula, in nome e per conto del Comune medesimo, dell'atto convenzionale di cui sopra ;

Di dare atto che l'onere economico gravante sul Comune in dipendenza della suddetta convenzione, sarà imputato su idoneo capitolo del Bilancio di Previsione Finanziario 2020 - 2022, nonché, per gli esercizi successivi, sui corrispondenti bilanci revisionali di competenza, interventi sui quali il Responsabile del Servizio Finanziario è autorizzato ad assumere i relativi impegni di spesa ;

Di comunicare quanto precede ai Comuni interessati ;

Di pubblicare la presente deliberazione all'Albo Pretorio, in ottemperanza ai principi di trasparenza e pubblicità di cui al D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.

Il Responsabile del servizio AA.GG. , in ordine alla regolarità tecnica della suesposta proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 ha espresso parere FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG.
Dott. Stefano SCAGLIA

Il Responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile della suesposta proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 ha espresso parere FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Stefano SCAGLIA

Introduzione : a cura del Presidente, che informa i presenti del fatto che si è provveduto a trovare degli accordi con i Comuni di Pezzana, Costanzana, San Giacomo Vercellese e Villarboit per pervenire alla stipulazione di una nuova convenzione per la gestione associata del servizio di segreteria comunale. La ripartizione delle ore sarà la seguente :

PEZZANA = 10 ore

COSTANZANA = 6 ore

DESANA = 8 ore

SAN GIACOMO VERCELLESE = 6 ore

VILLARBOIT = 6 ore

In percentuale, il tempo per il quale il Comune di Desana avrà a disposizione il segretario comunale sarà pari al 22,22%. Nella nuova convenzione, il Comune capo-fila sarà quello di Pezzana. Terminata la propria esposizione, il Presidente chiede ai presenti se qualcuno vuole intervenire. Verificato che non vi sono interventi, invita tutti i presenti al voto .

Interventi : nessuno

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Presidente del Consiglio Comunale ;

Udita la relazione del Presidente del Consiglio Comunale ;

Visti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio competente.

Ritenuto di provvedere in merito.

Con voti resi per alzata di mano a maggioranza dei presenti Favorevoli n. 8 – Astenuti n. 2 (DELLAROLE Marilena e GRANERIS) – Contrari n. 0 ;

DELIBERA

Di accogliere ed approvare integralmente la proposta di deliberazione formulata dal Sindaco.

Successivamente il Consiglio comunale, con voti resi per alzata di mano a maggioranza dei presenti Favorevoli n. 8 – Astenuti n. 2 (DELLAROLE Marilena e GRANERIS) – Contrari n. 0 ;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Rag. Roberto FERRAROTTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. SCAGLIA Stefano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)
Si attesta che la suesata Deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune e, non essendo soggetta a controllo ai sensi dell'art. 9 della Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3, entrata in vigore il giorno 08.11.2001, con cui è stato esplicitamente abrogato l'art. 130 della Costituzione in materia di controlli sugli atti degli Enti Locali e comunicato della Direzione Affari Istituzionali e Processo di Delega della Regione Piemonte (B.U.R.P. n. 45 del 07.11.2001), la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del T.U. predetto, in data

Desana, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano SCAGLIA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art.12, comma 1, della Legge 18 Giugno 2009 n. 69)

N._____Reg. Pubbl.

Il sottoscritto responsabile delle pubblicazioni aventi affetto di pubblicità legale, visti gli atti d'Ufficio e lo Statuto Comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico.

Desana, lì

IL MESSO COMUNALE
Stefano BESSI

ALLEGATO ALLA DELIBERA C.C. N. ____ DEL _____ .

REGIONE PIEMONTE
VERCELLI

PROVINCIA DI

CONVENZIONE
TRA I COMUNI DI PEZZANA, DESANA, COSTANZANA, SAN GIACOMO
VERCELLESE E VILLARBOIT PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL
SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE
(art. 30 del Testo Unico Enti Locali, approvato con D.lgs 18.08.2000, n. 267)

L'anno **duemilaventi**, addì _____, del mese di _____, tra i Comuni di:

- PEZZANA legalmente rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Dr. **BONDESAN Stefano**, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del predetto Comune, codice fiscale 80002790022 ;
- DESANA legalmente rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Sig. **FERRARIS Luigi**, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del predetto Comune, codice fiscale 80000790024;
- COSTANZANA legalmente rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Avv. **OPPEZZO Raffaella** , la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del predetto Comune, codice fiscale 00315290023 ;
- SAN GIACOMO VERCELLESE legalmente rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Sig. **Massimo CAMANDONA** , il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del predetto Comune, codice fiscale 00424850022 ;
- VILLARBOIT legalmente rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Sig.ra **Virginia GILI**, la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del predetto Comune, codice fiscale 00425370020 ;

PREMESSO

- che l'art. 30 del Testo Unico Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- che l'art. 98, comma 3, del medesimo Testo Unico, riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale;
- che l'art. 10, comma 2, del D.P.R. 04.12.1997, n. 465, dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per l'ufficio di Segretario Comunale, stabiliscono le modalità di espletamento del servizio, individuano il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinano la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di uno o più comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;
- che tra i sunnominati Comuni si è raggiunta l'intesa di addivenire a tale convenzione per la gestione in forma associata dell'ufficio di Segretario Comunale;

- che, per tale finalità, ciascuno dei medesimi Comuni, con le deliberazioni consiliari sotto indicate, ha approvato lo schema di convenzione da cui è tratto il presente atto ed ha autorizzato il rispettivo Sindaco pro-tempore per la relativa sottoscrizione:
- - Comune di Pezzana: deliberazione consiliare n. ____ , del _____ , eseguibile ai sensi di legge ;
 - Comune di Desana: deliberazione consiliare n. ____ del _____ , eseguibile ai sensi di legge ;
 - Comune di Costanzana: deliberazione consiliare n. ____ del _____ , eseguibile ai sensi di legge;
 - Comune di San Giacomo Vercellese: deliberazione consiliare n. ____ del _____ , eseguibile ai sensi di legge;
 - Comune di Villarboit: deliberazione consiliare n. ____ del _____ , eseguibile ai sensi di legge;
- che la stessa convenzione è classificabile come convenzione di segreteria comunale di classe IV[^] essendo popolazione residente in ciascun Comune aderente inferiore ai 3.000 abitanti alla data del 31.12.2019 .

CIO' PREMESSO

con la presente scrittura privata da registrarsi solo in caso d'uso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Oggetto e scopo della Convenzione

I Comuni di Pezzana, Desana, Costanzana, San Giacomo Vercellese e Villarboit ai sensi della normativa citata in premessa, stipulano la presente convenzione per gestire, in forma associata, il servizio di Segreteria Comunale, al fine di avvalersi, ripartendone i relativi costi, dell'opera professionale di un unico Segretario Comunale, per l'espletamento di funzioni che, per disposizione di legge, di Statuto, di regolamento o di provvedimento dei Sindaci od in base al altri atti equivalenti, sono attribuite al menzionato funzionario.

Art. 2

Comune Capo Convenzione

Il Comune Capo Convenzione per la gestione del servizio di che trattasi è individuato nel Comune di Pezzana, presso il quale viene fissata la sede del servizio dell'ufficio di segreteria convenzionato.

Art. 3

Durata e causa di scioglimento della convenzione

La presente convenzione avrà inizio dalla data di presa in servizio conseguente all'accettazione della nomina da parte del Segretario Comunale e termine al 31.12.2025 ;

A conclusione del succitato periodo gli Enti interessati potranno procedere, con espresso atto deliberativo assunto dai rispettivi Consigli Comunali, al rinnovo della presente convenzione alle medesime od a mutate condizioni. In caso contrario, allo spirare del termine finale della convenzione, la convenzione medesima viene a cessare.

La presente convenzione potrà essere sciolta consensualmente o per iniziativa unilaterale. Il Comune che, per sua iniziativa, intenda recedere unilateralmente dalla presente convenzione è tenuto a notificare agli altri Comuni, entro 10 giorni dall'adozione e mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), la deliberazione consiliare con la quale si dispone al riguardo. In tal caso lo scioglimento avrà effetto dal primo giorno del secondo mese successivo alla notifica agli altri Comuni dell'assunzione della precitata deliberazione. Nel caso, invece, di scioglimento consensuale la convenzione cessa di produrre i suoi effetti dalla data concordata dai Comuni convenzionati. Lo scioglimento consensuale deve risultare da apposita deliberazione dei Consigli Comunali dei Comuni convenzionati.

Dell'avvenuto scioglimento della convenzione deve esserne data notizia, a cura del Comune Capo Convenzione, alla Prefettura di Torino, ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali del Piemonte.

Alla scadenza della convenzione e nei casi di scioglimento anticipato, i Sindaci hanno la possibilità di definire, d'intesa tra di loro e con l'accettazione del Segretario Comunale titolare, in quale Comune tra quelli facenti parte della convenzione il Segretario resta titolare. Qualora non si addivenga all'accordo tra i Sindaci ovvero nel caso in cui il Segretario non controfirmi l'intesa, quest'ultimo andrà a ricoprire automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune Capo Convenzione di Pezzana.

Nell'ipotesi di sopravvenuta vacanza della sede convenzionata, le Amministrazioni Comunali interessate potranno consensualmente deliberare la risoluzione anticipata della convenzione; viceversa, qualora le Amministrazioni Comunali stesse intendano proseguire nella gestione convenzionata del servizio, nelle more di copertura della sede, la copertura a titolo provvisorio potrà essere consentita da un segretario in disponibilità o da un segretario titolare, reggente dell'intera convenzione (delib. C.d.A. n. 175 del 27.10.2004) e l'efficacia della Convenzione non potrà ritenersi temporaneamente sospesa, ma continuerà ad essere legittimamente operativa fino allo scioglimento.

Art. 4

Nomina e revoca del Segretario Comunale

Il Sindaco del Comune Capo Convenzione è titolare della competenza per la nomina e per la revoca del Segretario Comunale, nei casi previsti dagli artt. 99 e 100 del D.Lgs. n. 267/2000. Nel caso di revoca si osservano le disposizioni previste dall'art. 15, comma 5, del D.P.R. n. 465/1997. Qualora la revoca per violazione dei doveri d'ufficio riguardi uno solo dei Comuni convenzionati, la procedura prevista dal citato art. 15, comma 5, sarà curata dall'Ente interessato. In tal caso il Sindaco del Comune non ricoprente il ruolo di Capo Convenzione, espletata la predetta procedura, richiederà formalmente al Sindaco di Pezzana, nella sua veste di Comune Capo Convenzione, l'adozione del provvedimento di revoca, previa dimostrazione documentale del regolare espletamento della predetta procedura.

La nomina dovrà essere effettuata d'intesa con i Sindaci degli altri Comuni convenzionati.

Il Segretario Comunale titolare della Segreteria convenzionata, sarà scelto con l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di nomina dei Segretari Comunali, nonché nel rispetto delle direttive emanate in merito dall'ex Agenzia dei Segretari Comunali,

Il Sindaco del Comune Capo Convenzione, sentiti gli altri Sindaci dei Comuni convenzionati, provvederà altresì:

a) ad indicare all'ex Agenzia il Segretario supplente, per i casi di assenza del Segretario per

aspettativa, per mandato politico o sindacale, per maternità o in ogni altri caso di assenza superiore ai 6 mesi;

- b) a richiedere all'ex Agenzia il Segretario supplente nei casi di assenza del Segretario titolare non rientrante nella fattispecie sub a);
- c) ad autorizzare il Segretario Comunale per lo svolgimento di ulteriori incarichi.

Art. 5

Rapporto di Lavoro

Il Segretario Comunale, dipendente dell'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, instaura un rapporto funzionale di servizio con i Sindaci dei Comuni convenzionati.

Il conseguente rapporto di lavoro, sia relativamente al trattamento giuridico che al trattamento economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune Capo Convenzione.

Competeranno quindi al Sindaco del Comune Capo convenzione gli istituti giuridici quali i congedi ordinari, straordinari, ecc., nonché tutti i rapporti con l'ex Agenzia Autonoma.

Art. 6

Modalità operative del servizio

Il Segretario Comunale garantisce la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro coerentemente con il riparto del trattamento economico del Segretario e in armonia con l'assetto organizzativo degli Enti convenzionati ed in modo flessibile, correlato alle esigenze dei Comuni stessi e finalizzato al raggiungimento degli obiettivi e dei programmi che gli sono stati affidati da ogni singola Amministrazione.

Il calendario dei giorni di presenza nei vari Enti convenzionati sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci, sentito il Segretario Comunale e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

Art. 7

Forme di consultazione

I Sindaci sono tenuti a consultarsi ogni qual volta debbano essere adottati provvedimenti che possano incidere sullo svolgimento del servizio di segreteria.

Di tale consultazione dovrà essere redatto idoneo verbale scritto. In particolare è obbligatoria la consultazione nel caso di:

- nomina del Segretario Comunale;
- revoca del Segretario Comunale;
- determinazione di eventuali nuove modalità di espletamento del servizio.

L'avviso di consultazione sarà inviato dal Sindaco del Comune Capo Convenzione almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

Art. 8

Trattamento economico. Rapporti finanziari, obblighi e garanzie

Compete al Segretario Comunale, per l'espletamento delle prestazioni professionali rese nello svolgimento delle proprie funzioni presso i Comuni convenzionati, il correlato trattamento economico, comprensivo di stipendio tabellare ed ogni altra indennità, così come previsto dalle vigenti norme di legge e dalle connesse disposizioni contrattuali. Presso i Comuni nei quali al Segretario Comunale viene attribuita la responsabilità di uno o più servizi, ai sensi dell'art. 97 TUEL, deve essere riconosciuta anche la connessa indennità, da concordarsi nel caso specifico. Qualora al Segretario Comunale venga attribuita la responsabilità di più servizi, l'indennità in discorso deve essere omnicomprensiva, non potendo mai essere la sommatoria delle indennità medesime.

Il trattamento economico suddetto ed i conseguenti assegni dovuti al Segretario Comunale, nonché ogni altra contribuzione dovuta ad Istituti od Enti previdenziali ed assistenziali, saranno pagati dal Comune Capo Convenzione di Pezzana, comprese le spese dovute per le supplenze che dovessero verificarsi in caso di assenza od impedimento del Segretario Comunale titolare.

Saranno, altresì, pagate dal medesimo Comune Capo Convenzione le spese per corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale, salvo il caso in cui si tratti di corsi finalizzati e/o specifici ad un singolo Comune. Restano a carico dei singoli Comuni convenzionati gli oneri relativi alla quota di competenza del fondo finanziario di mobilità, qualora dovuto, nonché il rimborso delle spese di missione o trasferta effettuate per conto dei singoli Comuni.

Il riparto della spesa conseguente all'attuazione della presente convenzione avverrà sulla base delle seguenti percentuali:

- 27,77 % (ventisette e settantasette per cento) a carico del Comune di Pezzana (pari a 12 ore) ;
- 22,00 % (ventidue per cento) a carico del Comune di Desana (pari a 8 ore) ;
- 16,67 % (sedici e sessantasette per cento) a carico del Comune di Costanzana (pari a 6 ore) ;
- 16,67 % (sedici e sessantasette per cento) a carico del Comune di San Giacomo Vercellese (pari a 6 ore) ;
- 16,67 % (sedici e sessantasette per cento) a carico del Comune di Villarboit (pari a 6 ore) ;

Tale riparto sarà approvato con determina del Responsabile del Servizio Finanziario del Comune Capo Convenzione di Pezzana, entro il **28 FEBBRAIO** di ogni anno.

Il Comune di Pezzana, nella sua veste di Comune Capo Convenzione, iscriverà nel proprio Bilancio, nella parte SPESA, tutte le spese precitate (relative sia ad emolumenti, contributi, supplenze, corsi di aggiornamento e quant'altro), da corrispondere a favore del Segretario Comunale e nella parte ENTRATA il rimborso della quota dovuta da parte dei Comuni di Desana, Costanzana, San Giacomo Vercellese e Villarboit .

I Comuni diversi da quello Capo Convenzione sono tenuti ad iscrivere nel rispettivo bilancio la quota parte di spesa spettante ai sensi della presente convenzione. La quota a proprio carico dovrà essere corrisposta in 3 rate, delle quali la prima, entro il **30 GIUGNO** dell'anno di competenza, di importo pari al 50% della spesa a consuntivo o presunta tale dell'anno precedente; la seconda, entro il **31 OTTOBRE** del medesimo anno di competenza, di importo pari al 30% della spesa a consuntivo o presunta tale dell'anno precedente; la terza, entro il **31 MARZO** dell'anno successivo, sulla base del riparto e dei dati a consuntivo forniti dal servizio finanziario del Comune Capo Convenzione. In caso di ritardo nel pagamento dell'acconto e del saldo saranno applicati gli interessi legali di mora vigenti al momento.

Eventuali contestazioni sul riparto delle spese dovranno essere comunicate per iscritto al Comune Capo Convenzione entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della richiesta del saldo. Le eventuali divergenze saranno risolte d'intesa fra i Sindaci interessati, sentita

preventivamente l'ex Agenzia Regionale dei Segretari Comunali e Provinciali.

Il Segretario Comunale, per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, non essendo i Comuni convenzionati collegati da idonei mezzi di trasporto, è autorizzato all'utilizzo del proprio mezzo di trasporto per accedere ai Comuni convenzionati di Desana, Costanzana, San Giacomo Vercellese e Villarboit. Il rimborso delle relative spese di viaggio sarà effettuato in base all'indennità chilometrica pari ad un quinto del costo della benzina verde per ogni chilometro ovvero in base a diverse quantificazioni stabilite da eventuali specifiche disposizioni di legge. La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede del Comune Capo convenzione di Pezzana, seguendo il tracciato viario più breve per accedere ai Comuni di Desana, Costanzana, San Giacomo Vercellese e Villarboit, comprendendo anche il viaggio di ritorno. Tali spese di viaggio, necessarie per accedere alle sedi di servizio, saranno a carico dei predetti Comuni sulla base di specifica richiesta del Segretario Comunale.

Art. 9

Norma di chiusura

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alle norme di legge e di regolamento vigenti, nonché alle disposizioni gestionali dettate in merito dall'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, nonché infine alle norme contenute nel C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali.

La presente convenzione, regolarmente firmata dai Sindaci e corredata con le deliberazioni di approvazione dei Consigli Comunali dei Comuni di Pezzana, Desana, Costanzana, San Giacomo Vercellese e Villarboit sarà inviata, a norma dell'art. 10 del D.P.R. n. 465/1997, alla Prefettura di Torino sede dell'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo, a cura del Comune Capo convenzione.

Letto, confermato e sottoscritto come in appresso:

Il Sindaco del Comune di Pezzana

Il Sindaco del Comune di Desana

Il Sindaco del Comune di Costanzana

Il Sindaco del Comune di San Giacomo Vercellese
